

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 1 comma 75 lettera c) della legge di stabilità 2018 che ha aggiunto all'articolo 62 quater, il comma 7 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni secondo cui: *“Le disposizioni di cui agli articoli 291 bis, 291 ter e 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo della equivalenza di cui al comma 1 bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5 bis del presente articolo, le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942 n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1984 n. 50.”;*

VISTO l'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 62 – quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

VISTO l'articolo 62 quater, comma 3 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, introdotto dall'art. 1, comma 1124, lettera d), legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *“La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.”;*

VISTO che all'articolo 62 – quater, comma 5 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è previsto che *“Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.”;*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la circolare prot. 102913/RU del 8/8/2019 con cui sono state fornite alle strutture territoriali dell'Agenzia istruzioni relative all'estensione delle disposizioni in materia di contrabbando e vendita illecita di tabacchi ai prodotti di cui all'articolo 62 quater, comma 1 e 1 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 350874 del 13 ottobre 2020 con la quale è stato previsto, ai fini del rilascio, del mantenimento e del rinnovo delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione l'ulteriore requisito dell'impegno a non detenere, all'interno dell'esercizio commerciale, foglie, infiorescenze, resine oli o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione a quanto introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante l'adozione della determinazione direttoriale prescritta dal citato articolo 62 quater, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**Articolo 1****Esercizi legittimati e requisiti soggettivi**

1. Sono legittimati alla vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (in seguito definiti p.l.i.) gli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le farmacie e le parafarmacie. Gli esercenti sono tenuti a richiedere per lo svolgimento della predetta attività lo specifico codice Ateco relativo alla vendita di p.l.i., non appena istituito.
2. Non può svolgere attività di vendita al pubblico dei p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, chi:
 - 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
 - 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea;
 - 3) sia inabilitato o interdetto;
 - 4) sia sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ai procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 ovvero si trova in stato di liquidazione;
 - 5) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di

IL DIRETTORE GENERALE

- reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
- d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
 - 6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di una attività autorizzata alla vendita al pubblico dei p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
 - 7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
 - 8) sia stato destinatario di un provvedimento di revoca o di decadenza di una autorizzazione rilasciata per la vendita al pubblico dei p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
 - 9) abbia pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti. Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi oggetto di sospensione o di rateizzazione, per i quali i pagamenti risultino regolari;
 - 10) versi in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 2

Istanza di autorizzazione

1. Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, di cui all'articolo 1, che intendono esercitare l'attività di vendita al pubblico di p.l.i., inoltrano all'Ufficio dei monopoli competente per territorio, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, prima di iniziare l'attività medesima.
2. Nell'istanza sono riportati:
 - a) la denominazione della società o dell'impresa titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell'esercizio;
 - c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché altre, eventuali, attività svolte presso l'esercizio.
3. All'istanza è allegata la dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, dalla quale risulti:
 - a) che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività;
 - b) che non si trova in alcuna delle cause di cui all'articolo 1, comma 2.
4. All'istanza di cui al comma 1 è allegata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna:

IL DIRETTORE GENERALE

- a) nel caso di esercizio di vicinato già attivo ovvero di prossima attivazione, che intende svolgere l'attività di vendita di p.l.i., a rendere, entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di attività, decorrenti dalla data dell'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino i corrispettivi da vendite dei p.l.i., e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi percepiti al netto di imposte indirette. Sono, altresì, comprese nel calcolo della prevalenza esclusivamente le parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione;
- b) a verificare, con appropriate modalità ivi inclusa l'acquisizione di idonea certificazione rilasciata dal produttore, che i p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati, siano conformi alle disposizioni dell'articolo 21, comma 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni;
- c) ad osservare il divieto di vendita ai minori dei p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;
- d) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa;
- e) a comunicare, entro quindici giorni, le variazioni relative agli elementi identificativi di cui, al comma 2 lettera a), b) e c) del presente articolo;
- f) a comunicare entro quindici giorni l'eventuale nomina del soggetto delegato alla gestione, qualora tale designazione non sia stata effettuata al momento dell'istanza;
- g) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Articolo 3**Delegato alla gestione**

1. Nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per le attività inerenti alla vendita dei p.l.i., è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione per ciascun punto vendita.
2. Della nomina del delegato alla gestione, ove successiva all'autorizzazione, il titolare deve darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente che procederà alla relativa annotazione sull'autorizzazione e sul registro di cui all'articolo 4, comma 6.
3. In ogni caso, il legale rappresentante è tenuto a presentare all'Ufficio territorialmente competente una dichiarazione resa dal delegato alla gestione da cui risultino le generalità complete del delegato medesimo nonché il comune, la via ed numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di non trovarsi in alcuna delle

IL DIRETTORE GENERALE

cause di cui all'articolo 1, comma 2. Non può svolgere l'incarico di delegato alla gestione per la vendita dei p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, chi versi in una delle siffatte situazioni.

4. Resta la facoltà del titolare di nominare un altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 4 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza prevista dall'articolo 2, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 1 e 2, ferma restando, in ogni caso, la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

2. Gli Uffici dei monopoli verificano la conformità dell'istanza a quanto previsto dall'articoli 1 e 2 richiedendo le eventuali integrazioni o rettifiche. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino alla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche.

3. I soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di acquistare i p.l.i. esclusivamente dai depositi autorizzati dall'Agenzia ovvero dai rappresentanti fiscali parimenti autorizzati dall'Agenzia.

4. L'autorizzazione ha validità biennale.

5. L'autorizzazione non abilita alla preparazione o confezionamento dei p.l.i., contenenti o meno nicotina.

6. Gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli esercizi autorizzati distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, nel quale sono riportati gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c), la data di autorizzazione di cui al comma 1, e gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati.

7. Gli esercizi autorizzati hanno l'obbligo di esporre al pubblico, collocata in maniera evidente e leggibile, l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dei Monopoli.

8. Fuori dal locale destinato alla vendita e in posizione ben visibile al pubblico deve essere apposta una insegna recante lo stemma dello Stato Italiano e il logo dell'Agenzia. Tale insegna è costituita da una targa delle dimensioni di cm. 40 per 75, a fondo blu recante, al centro il logo ufficiale previsto per i p.l.i., sul lato destro il numero ordinale dell'esercizio autorizzato e, in basso la dizione "liquidi da inalazione". La targa dovrà avere preferibilmente il fondo costituito da alette piegate a 45 gradi, in modo da consentire la visibilità a distanza elevata. L'insegna dovrà garantire la piena visibilità sia durante le ore diurne che durante le ore notturne e, pertanto, dovrà essere necessariamente ben illuminata e/o retroilluminata. Le specifiche tecniche e di stampa sono allegate al presente provvedimento.

Articolo 5 Controlli e sanzioni

1. Gli Uffici dei monopoli, qualora riscontrino nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, che:

IL DIRETTORE GENERALE

- a) un soggetto, effettua, in assenza di autorizzazione, l'attività di vendita dei p.l.i. applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, della legge n. 907/1942 e dell'articolo 5, della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
- b) non sussistevano ab origine ovvero non permangono nel periodo di validità dell'autorizzazione i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, dispongono rispettivamente la decadenza ovvero la revoca dell'autorizzazione;
- c) esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie, effettuano attività di vendita dei p.l.i. privi del contrassegno di legittimazione e delle avvertenze di cui all'articolo 62 quater, comma 3 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dalla vigenza del relativo obbligo di apposizione, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività fino al massimo di giorni trenta; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva, dispongono la revoca dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 291 bis e seguenti, del D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43;
- d) esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano p.l.i. senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 50, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
- e) sono posti in vendita e/o detenuti i p.l.i., contenenti nicotina commercializzati, in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b) della presente determina, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività fino al massimo di giorni quindici; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva dispongono la revoca dell'autorizzazione;
- f) sono posti in vendita e/o detenuti foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività fino al massimo di giorni trenta; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva dispongono la revoca dell'autorizzazione;
- g) fuori dal locale destinato alla vendita e in posizione ben visibile al pubblico non è stata apposta l'insegna di cui all'articolo 4, comma 8, procedono alla relativa contestazione nei confronti del titolare del punto vendita, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, con espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà con la sospensione dell'attività fino al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8;
- h) non sono tenuti ovvero resi disponibili i documenti commerciali e contabili, gli ordini di fornitura ai sensi dell'articolo 9, comma 2, 3 e 4 e 5 procedono alla sospensione dell'attività, previa contestazione, fino ad un massimo di 15 giorni.

2. Gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che siano stati destinatari di un provvedimento di decadenza, revoca, o denegato rinnovo dell'autorizzazione ovvero in caso di rinuncia, possono avvalersi della facoltà di cedere, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla rinuncia, i prodotti medesimi ad altri soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio dei p.l.i., previa autorizzazione del competente ufficio territoriale.

3. Ai fini dell'esercizio di tutte le attività previste dalla presente determinazione l'Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente ovvero avvalendosi del competente Comando della Guardia di finanza.

Articolo 6

Annotazioni

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo, in caso di variazione dei dati di cui all'art. 2 comma 2, lettera a), b) e c), l'Ufficio dei monopoli territorialmente competente procede alla relativa annotazione sull'autorizzazione nonché sul registro degli esercizi autorizzati.
2. In caso di modifica del rappresentante legale, l'annotazione di cui al precedente comma avrà luogo solo previa acquisizione della dichiarazione resa dal medesimo di cui all'art. 2, comma 3, nonché della dichiarazione di impegno di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), c), d), e), f) e g).

Articolo 7

Modifiche soggettive

1. In caso di modifica della ragione sociale o della denominazione dell'impresa titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, ovvero in tutti i casi di operazioni societarie di carattere straordinario, il legale rappresentante dovrà presentare, entro 15 giorni dall'intervenuta modifica, una nuova istanza corredata di tutti gli elementi prescritti dagli articoli 1 e 2. A decorrere dalla intervenuta modifica il nuovo soggetto è provvisoriamente legittimato alla vendita.

Articolo 8

Sospensione cautelare dell'attività

1. È in facoltà dell'Agenzia sospendere l'autorizzazione nei confronti del titolare denunciato per uno dei reati di cui all'articolo 1, comma 2, della presente determina.

Articolo 9

Approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina e modalità di tenuta dei registri contabili

1. Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi della presente determinazione sono obbligati a fornirsi di p.l.i., contenenti o meno nicotina, esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 62 quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ovvero dai rappresentanti fiscali autorizzati, i quali sono obbligati ad evadere l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco.
2. I documenti contabili¹ emessi dai soggetti fornitori, per ciascuna operazione di cui al precedente comma, che accompagnano i prodotti e sono consegnati al destinatario, devono essere conservati da quest'ultimo, analogicamente o elettronicamente ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, per un periodo di dieci anni decorrente dall'anno contabile di emissione, anche in caso di cessazione dell'attività autorizzata.
3. Gli esercizi di vicinato autorizzati ai sensi della presente determinazione che effettuano anche cessione di beni o prestazione di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 62 quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono obbligati alla tenuta e conservazione, analogica o

¹ E.g. i contratti, le note d'ordine/ordini di fornitura, le fatture.

IL DIRETTORE GENERALE

elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, di apposito registro, da tenere nel luogo dove è svolta l'attività di vendita e rendere tempestivamente disponibile agli organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in cui annotare l'ammontare globale dei corrispettivi, al netto di imposte indirette, percepiti a fronte delle operazioni di vendita effettuate in ciascun giorno di p.l.i., di dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo e di parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione. L'annotazione deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate e deve avvenire entro il giorno non festivo successivo.

4. Sono esonerati dalla tenuta e conservazione del registro di cui al comma 3 gli esercizi di vicinato che adempiono agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante utilizzo degli strumenti che garantiscono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica in modo sicuro e inalterabile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora effettuino la rilevazione e memorizzazione separata dei corrispettivi giornalieri, ivi inclusi quelli incassati attraverso distributori automatici (c.d. *vending machine*), mediante assegnazione di un numero di "reparto" ovvero di una descrizione o codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi, sempre che sia possibile, attraverso i medesimi strumenti, ricostruire i ricavi di ciascuna attività/categoria merceologica. Agli stessi effetti e ai medesimi fini, l'esonero dal registro di cui al comma precedente è altresì consentito, a far data dalla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 5 bis, del medesimo decreto legislativo, qualora i sistemi evoluti di incasso ivi previsti consentano la registrazione e memorizzazione dei dati distinti per tipologia di prodotto/attività, assicurando l'inalterabilità, la sicurezza dei dati e la loro immediata accessibilità a richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. I documenti contabili di cui al comma 2 e, per gli esercizi di vicinato, i registri e documenti contabili relativi ai corrispettivi da vendita dei p.l.i., dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, e delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, nonché i registri e documenti contabili relativi ai corrispettivi degli altri prodotti e servizi, sono resi disponibili agli Uffici dei monopoli nell'ambito dell'attività di controllo di competenza. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 7, comma 4 quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

**Articolo 10
Rinnovi**

1. Alla scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione gli interessati, ai fini del rinnovo, presentano, 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una istanza ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. Per gli esercizi di vicinato, il rinnovo è concesso a condizione che sussista il requisito della prevalenza avuto riguardo alla media, riferita al biennio precedente alla scadenza, dei corrispettivi registrati dalla vendita dei p.l.i., contenenti o meno nicotina, dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto alla media, avuto riguardo al medesimo periodo, dei corrispettivi registrati relativi alle altre cessioni e prestazioni effettuate dal medesimo esercizio. I corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte indirette e dichiarati dal legale rappresentante ai sensi

IL DIRETTORE GENERALE

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

**Articolo 11
Distributori Automatici**

1. L'installazione di distributori automatici all'esterno degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie, e nelle immediate adiacenze è soggetta all'obbligo di presentare al competente ufficio una comunicazione entro 15 giorni dalla installazione/attivazione del distributore medesimo.

**Articolo 12
Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente determinazione.

2. I soggetti già autorizzati alla vendita di p.l.i. sono tenuti ad inviare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione, la dichiarazione sostitutiva e la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 2 nonché, nell'ipotesi di nomina del delegato alla gestione, al rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3.

3. I soggetti che hanno presentato l'istanza di autorizzazione in data anteriore al 1° gennaio 2021, nonché i soggetti che hanno presentato l'istanza, nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente determinazione sono tenuti, a completamento della documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione ovvero al rinnovo della stessa, ad integrare le dichiarazioni e la documentazione all'uopo trasmessa agli uffici territorialmente competenti.

4. Con apposita determinazione direttoriale verrà fornita disciplina in ordine alle modalità di gestione delle rimanenze dei p.l.i., contenenti o meno nicotina, non muniti di contrassegno di legittimazione e di avvertenze.

5. E' abrogato il decreto direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018.

6. La presente Determinazione Direttoriale è pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Marcello Minenna